

Tutela dei pazienti affetti da patologie croniche, comorbidità ed immunodepressione, alla luce dell'infezione COVID-19

Al fine di chiarire ulteriormente la corretta identificazione dei casi da tutelare con certificazione di malattia, in seguito alle disposizioni ufficiali del Coordinamento Generale Medico Legale INPS si comunica quanto segue:

- in situazione di emergenza da COVID-19, **pazienti con patologia cronica e/o immunodepressi ma asintomatici** sono da ritenere a maggior rischio di contrarre l'infezione;
- pertanto l'INPS accetterà certificati di malattia in casi simili, **da identificare col codice V07 "persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche"**;
- oltre al suddetto codice, andrà specificata in campo diagnosi **la patologia cronica associata o la causa di immunodepressione**;
- rimane il **codice V29.0** in caso di **QUARANTENA, ISOLAMENTO FIDUCIARIO, FEBBRE CON SOSPETTO DI CORONAVIRUS**.

Si invitano i lavoratori, che ritengono di rientrare nelle tipologie di pazienti così indicate nell'articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM dell' 08/03/2020 "... tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro", **a rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG)** che, a loro tutela, potrà così giustificare il periodo di malattia.

1. Nel caso in cui il MMG non possa certificare il periodo di malattia*, il Lavoratore può contattare il **Medico Competente (MC)** informandolo della situazione, conferendogli in tal modo il consenso alle azioni successive che lo stesso dovrà mettere in atto per la sua tutela.
2. Il MC, se non è a conoscenza della patologia da cui ne derivi la "fragilità" del paziente stesso, inviterà in questo caso il lavoratore a **rivolgersi nuovamente al MMG**, al fine di ottenere un certificato attestante tale condizione, oppure richiederà al lavoratore di trasmettere documentazione clinica comprovante la stessa.
3. Nel momento in cui il **MC** sarà in possesso di tutti gli elementi, comunicherà al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie, la richiesta di adottare nei confronti dei Lavoratori le misure idonee ad ottemperare alla raccomandazione disposta dall'articolo 3.

*Il certificato per malattia del MMG può essere effettuato solo quando l'assistito ha ricevuto specifico provvedimento di messa in isolamento (...) dal Dipartimento di Prevenzione Asl. **I medici non sono tenuti a rilasciare certificati richiesti dai datori di lavoro difformi dalle indicazioni precedenti**. Infatti, sempre secondo il DPCM 8 marzo, chiunque provenga da aree ad alto rischio contagio (ex zone rosse, Cina) da meno di 14 giorni **deve avvertire il dipartimento di prevenzione dell'Asl**. Quest'ultimo contatta il soggetto e, se tracciandone gli incontri lo ritiene "contatto stretto" di pazienti positivi al virus, ne dispone quarantena e sorveglianza sanitaria (febbre misurata 2 volte al giorno e comunicata all'Asl nella telefonata quotidiana di quest'ultima).

Il comma 2, medesimo articolo 3 del decreto, afferma “in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, (lo stesso Dipartimento di prevenzione Asl) procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro ed al medico di medicina generale in cui si dichiara che “per motivi di sanità pubblica il soggetto (cognome-nome) è stato posto in quarantena da... a...”

Se i datori di lavoro chiedono al MMG di certificare che un paziente, ammalatosi per influenza, COVID-19, altra infezione, è idoneo al rientro al lavoro, il MMG, pur informato di uno stato di quarantena, non è in alcun modo tenuto a redigere nessun tipo di certificazione, né avrebbe facoltà, visto che la certezza della guarigione dall'infezione può essere data solo dall'esecuzione di due tamponi entrambi negativi.

La sola valutazione clinica non ha infatti la possibilità di accertare quanto richiesto.

Il MMG al quale, nella sua pratica clinica, venga fatta questa richiesta, deve opporsi al rilascio di una certificazione che, altrimenti, risulterebbe del fatto falsa.

Il lavoratore va quindi indirizzato al medico competente dell'azienda.

Segnalazione possibili casi

Infine si ricorda comunque il comportamento corretto da tenere in caso di segnalazioni di “possibili contagi”:

- Il datore di lavoro informa il proprio personale e chiunque intenda far ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chiunque nei 14 giorni antecedenti:
 - o abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
 - o provenga o abbia transitato in zone a rischio secondo le indicazioni OMS.

Per i due punti di cui sopra si applica quanto previsto dal D.L. n.6 del 23/02/2020 art.1 lettere **h)** e **i)**:

***h)** applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;*

***i)** previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.*